



DIRIGENTISCUOLA E CONFEDIR PER L'INCLUSIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA NEL RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA STATALE

E' noto che ponderosi studi dell'Università Bocconi (*I manager pubblici che vogliamo*), integrati dalle analisi comparative del consigliere economico di Palazzo Chigi, prof. Roberto Perotti, avevano prefigurato il **ruolo unico per la dirigenza pubblica**, con l'abolizione delle due fasce, per l'interscambiabilità e rotazione degli incarichi in ragione delle competenze culturali e professionali di ogni dirigente, sulla scorta di una rigorosa valutazione degli obiettivi assegnati e delle capacità organizzative-gestionali dimostrate.

Coerentemente, si è prospettata la necessità dell'omogeneizzazione-perequazione delle retribuzioni, in esito alla riparametrazione e razionalizzazione delle voci componenti il trattamento economico complessivo, rapportate ai carichi quali-quantitativi di lavoro e correlate responsabilità.

In buona sostanza, è stata abbracciata un'opposta filosofia rispetto alla tradizione di una dirigenza *career based*, in favore di una dirigenza *position based*: una dirigenza denominata manageriale o dirigenza *tout court*, attributaria di autonomi poteri di gestione di risorse umane-finanziarie-strumentali e loro combinazione ottimale per la realizzazione dello scopo-programma-progetto predefinito dal committente politico o prescritto *ex lege*, ed esclusiva responsabilità di risultato. E ciò indipendentemente dai diversi contesti e settori delle pubbliche amministrazioni in cui la funzione dirigenziale si trovi ad essere agita.

Dalla dirigenza, come riconfigurata, sono stati distinti i *professional* e i *funzionari*: operanti i primi all'interno della struttura organizzativa nell'esercizio di qualificate, circoscritte e infungibili competenze di natura squisitamente tecnico-professionale, ma privi di poteri gestori in senso tecnico-giuridico; i secondi, parimenti soggetti interni, intestatari di competenze intermedie specializzate e, di regola, non dotati di poteri di rappresentanza esterna.

Su questo articolato modello, e con particolare riguardo alla riforma della dirigenza pubblica, sono state stilate le *Linee guida*, a firma del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, per la generale *Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, poi corrette e integrate dopo la conclusione di una libera consultazione on line. Sono

quindi seguite quattro versioni dell'inerente bozza normativa: apocrifia, semiufficiale, ufficiale e infine quella rassegnata alla Presidenza del Senato, poi codificata sotto forma del disegno di legge n. 1577.

Ebbene, con somma incoerenza, priva della minima connessione logica, all'articolo 10 viene statuito che quella esercitata nelle istituzioni scolastiche non è una *dirigenza manageriale* o *dirigenza tout court* siccome preposta alla conduzione di strutture organizzative dotate di intrinseca complessità, tramite la gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie (e correlate, esclusive, responsabilità giuridicamente esigibili).

E, quindi, non è inclusa nel ruolo unico della dirigenza dello Stato!

Non sarebbe dirigenza, nonostante l'inoppugnabilità del dato normativo (artt. 5, 17, 25 e 29 D.lgs. 165/01 e s.m.i.; d.p.r. 275/99; d. i. 44/01).

Non sarebbe dirigenza, nonostante le puntuali e argomentate pronunce sia della Magistratura contabile (Corte dei conti per la regione Sicilia del 4 marzo 2014; Corte dei conti nazionale-SS.UU. di controllo, adunanze del 7 aprile 2006 e del 14 luglio 2010) che del Consiglio di Stato (Comm. Spec. P.I., n. 529 del 16 ottobre 2003).

Non sarebbe dirigenza, nonostante la conforme dottrina (*ex multis* cfr L. Paolucci, *Il diritto per il dirigente scolastico*, Spaggiari, 2012, p. 167 e p. 180), secondo la quale *“Il dirigente scolastico, seppure con caratteri di specificità...indubitalmente partecipa comunque della funzione dirigenziale pubblica ed in particolare statale, come attesta la collocazione sistematica degli artt. 25 e 29 che il D.lgs. n. 59 del 1998 ha inserito dapprima nel D.lgs. n. 29 del 1993 e poi nel D.lgs. n. 65 del 2001, interpolando il Capo della “Dirigenza” (Capo II). Tale collocazione sistematica impone, dal punto di vista interpretativo, di ritenere applicabili alla dirigenza scolastica, ove non espressamente e diversamente disposto dalla norma speciale, le disposizioni generali sulla dirigenza ivi previste...L'articolo 25 costituisce dunque settoriale applicazione delle prerogative attribuite alla dirigenza.”*

Senonché, escludendosi la dirigenza scolastica dal ruolo unico, saremmo in presenza di un Legislatore – presente e futuro prossimo – **schizofrenico**; non potendosi altrimenti spiegare le testuali affermazioni contenute nel programma *La buona scuola*, recentemente lanciato dal Presidente del Consiglio, che di qui a quattro mesi dovrebbe tradursi in un decreto legge – e quindi saldarsi, in un disegno coerente e sistematico, con la legge delega di riordino della Pubblica Amministrazione –, a tenore delle quali ***anche i presidi sono prima di tutto dirigenti... pienamente responsabili della gestione generale e della realizzazione del progetto di miglioramento definito sulla base della valutazione.*** E nei cui riguardi, *mantenendo e rinforzando le indiscutibili competenze gestionali necessarie per promuovere l'efficienza di una organizzazione complessa, andranno parimenti rinforzate le competenze professionali e ridefiniti i poteri connessi alla promozione della didattica e della qualificazione dell'offerta formativa,* tanto ciò vero che anch'essi andranno *reclutati tramite corso-concorso affidato alla Scuola*

Nazionale dell'Amministrazione, la stessa istituzione che seleziona e forma tutti i dirigenti dello Stato.”

Mentre nell'art. 10 del disegno di legge delega n. 1577, si precisa l'esclusione della dirigenza scolastica dal ruolo unico della dirigenza statale, il Presidente del Consiglio, **lo stesso che ha firmato il disegno di legge de quo**, afferma che i **Presidi (sic!) sono dirigenti pleno iure!**

Sicché, per un atto di giustizia nei confronti di chi soggiace a carichi di lavoro quali-quantitativi incomparabilmente più gravosi rispetto a quelli che connotano i dirigenti statali e, in generale, pubblici di odierna pari seconda fascia, per coerenza di sistema e di fedeltà al generale impianto della riforma, e per non recarsi offesa al semplice buon senso, sia la DIRIGENTISCUOLA (che ha già proclamato lo stato di agitazione della categoria), che la CONFEDIR, si batteranno con tutte le forze per espungere dall'articolo 10 del disegno di legge n. 1577 il sintagma ***Esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica.***